

COMUNE DI SENNA LODIGIANA

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 16 luglio 2015)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione

Art. 3 – Attribuzioni

Art. 4 – Composizione

Art. 5 – Costituzione

Art. 6 – Decadenza e surroga

Art. 7 – Nomina ed attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Art. 8 – Convocazione delle Commissioni

Art. 9 – Funzionamento

Art. 10 – Segreteria e verbalizzazione

Art. 11 Sedute delle Commissioni

Art. 12 – Durata

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce le Commissioni Comunali Consultive Permanenti, stabilendone il numero, le materie di competenza, le norme di funzionamento, la composizione ed il sistema di rappresentanza dei gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale, secondo un criterio di proporzionalità.
2. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga opportuno, istituisce Commissioni Comunali Consultive temporanee per problematiche destinate ad esaurirsi entro un lasso di tempo determinato.

Art. 2
Istituzione

1. Le commissioni consultive permanenti sono le seguenti:

A) Commissione alle politiche del territorio

che assume iniziative e approfondimenti in tema di:

- Conservazione e sviluppo delle infrastrutture
- Ambiente e verde pubblico
- Ecologia
- Agricoltura
- Pianificazione del territorio
- Attività produttive

B) Commissione alle politiche Socio – Educative - della famiglia e dei servizi alla persona:

che assume iniziative e approfondimenti in tema di:

- Servizi Socio Assistenziali

C) Commissione Servizi Culturali – Sport – Tempo Libero – Turismo

che assume iniziative e approfondimenti in tema di:

- Politiche culturali
- Politiche dello sport e del tempo libero
- Turismo

D) Commissione Risorse e Bilancio

che assume iniziative e approfondimenti in tema di:

- Commercio
- Comunicazione
- Informatica
- Bilancio
- Tributi

Art. 3
Attribuzioni

1. Le Commissioni sono istituite per favorire la partecipazione di tutte le forze politiche e sociali alla vita della Amministrazione Comunale.

2. Esse costituiscono un organismo di supporto dell' Amministrazione Comunale con funzioni consultive, istituito al fine di studiare, approfondire, istruire argomenti proposti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, o dalla Commissione stessa mediante la formulazione di pareri e proposte.

Art. 4

Composizione

1. Le commissioni comunali sono composte da n. 5 membri ciascuna, oltre il Sindaco e gli Assessori competenti per materia dei settori interessati. Dei 5 membri, 3 sono nominati in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza e 2 dei gruppi consiliari di opposizione.
2. La Conferenza dei Capigruppo effettua il riparto dei componenti spettanti a ciascun gruppo consiliare di opposizione in ogni commissione, con l'osservanza del principio di proporzionalità e dei seguenti criteri:
 - ciascun gruppo consiliare, ove possibile, deve essere rappresentato in ogni commissione.
 - qualora siano presenti più di due gruppi di opposizione, ciascun gruppo consiliare di opposizione deve essere rappresentato almeno in una / due commissioni.
3. I Capigruppo, dopo il riparto, comunicano al Sindaco i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo per l'inserimento nella lista da proporre alla Giunta Comunale per la nomina.
4. La carica di Consigliere Comunale non è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione.
5. Ogni componente può essere membro di più commissioni.
6. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia sono membri di diritto delle Commissioni, senza diritto di voto.
7. Nell'ottica di una maggiore autonomia di indirizzo e di lavoro e per meglio valorizzare le competenze professionali delle commissioni, le stesse possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, funzionari pubblici o esperti, il cui contributo deve essere dato a titolo gratuito. L'invito è disposto dal Presidente della Commissione ove ne ravvisi l'opportunità.
8. La carica di membro della Commissione non comporta alcuna indennità.

Art. 5

Costituzione

1. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale della avvenuta costituzione delle Commissioni e di ogni successiva variazione.
3. I componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 6

Decadenza e surroga

1. I componenti delle Commissioni che senza giustificato motivo non partecipino a 3 sedute consecutive, decadono automaticamente.
2. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione, ricevuta la designazione da parte del Capogruppo del gruppo consiliare di cui era rappresentante il componente cessato. In caso di mancanza di candidature, quella rappresentanza sarà depennata dalla composizione della Commissione.
3. Il candidato decaduto non può essere riproposto per l'intero mandato amministrativo in nessuna Commissione.

Art. 7
Nomina e attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Le Commissioni eleggono tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.
2. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione sono eletti dalla stessa al suo interno, con separata votazione a scrutinio palese e a maggioranza dei componenti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Sindaco.
4. Al Presidente delle varie Commissioni Comunali sono attribuiti i seguenti compiti:
 - predisporre gli ordini del giorno delle riunioni e convocare la Commissione;
 - curare i rapporti con altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori;
 - curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
 - invitare, ove ne ravvisi l'opportunità, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, funzionari pubblici o esperti in materia;
 - curare che i risultati della Commissione siano portati a conoscenza del Sindaco.
5. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8
Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente convoca la Commissione:
 - su richiesta del Consiglio Comunale;
 - su richiesta del Sindaco;
 - su richiesta dell'Assessore di riferimento;
 - su richiesta di almeno 3 componenti la Commissione;
 - di sua iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.
2. Qualora gli argomenti da trattare abbiano una valenza ampia ed interessino più Commissioni, queste possono essere riunite anche congiuntamente.
3. La convocazione di sedute congiunte viene disposta dai Presidenti delle Commissioni interessate, d'intesa tra loro. Prima dell'inizio dei lavori i membri delle Commissioni nominano un Presidente provvisorio.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data della adunanza e gli argomenti da trattare.
5. La convocazione è disposta con almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
6. Il Sindaco, l'Assessore di riferimento e ciascun componente la Commissione, possono far iscrivere all'ordine del giorno qualsiasi argomento, previa richiesta da recapitarsi al Presidente.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione degli interessati almeno 24 ore prima della adunanza.

Art. 9
Funzionamento

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, in prima convocazione.

2. In seconda convocazione, che può aver luogo trascorsi trenta minuti dalla prima e purché espressamente specificato nell'avviso di convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno tre dei componenti.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. Di norma l'esame degli oggetti si conclude con un parere messo ai voti. Detto parere non è vincolante.
6. La formulazione del parere da parte delle Commissioni Consiliari non è obbligatoria e la sua mancanza non preclude la trattazione dell'argomento da parte dell'organo competente.

Art. 10

Segreteria e verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione, scelto dal Presidente fra i membri della stessa, dirama le convocazioni, redige i verbali delle riunioni e li trasmette in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Sedute della Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche.
2. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità delle sedute può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sede comunale, salvo che il Sindaco, per motivi di disponibilità, comunichi al Presidente una diversa sede.

Art. 12

Durata

1. Le Commissioni restano in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, decadono automaticamente.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento soggetto ad unica pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.